



RAMI – associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia

REGOLAMENTO

Art. 1 - Status del socio

- 1.1. Lo status di Socio Ordinario si perfeziona solo con il pagamento della quota annuale.
- 1.2. Per poter esercitare il proprio diritto di voto in sede di Assemblea ogni Socio Ordinario deve risultare in regola con il versamento della quota annuale.
- 1.3. La perdita per morosità dello status di Socio Ordinario avviene automaticamente senza alcuna comunicazione da parte dell'Associazione al 1 gennaio dell'anno successivo al primo di cui non è stata pagata la quota annuale.
- 1.4. L'adesione alla RAMI comporta l'elezione, nella domanda, di un domicilio di posta elettronica al quale inviare tutte le comunicazioni societarie.

Art. 2 - Impegno del Socio membro del Consiglio Direttivo e decadenza

- 2.1. Ogni eletto nel Consiglio Direttivo, per assicurare il corretto funzionamento dello stesso, si impegna a partecipare a tutte le riunioni regolarmente convocate. Qualora un membro del CD risulterà assente, senza giustificato motivo, a più di quattro sedute consecutive, o comunque più del 70% delle riunioni convocate nell'arco di un semestre, sarà facoltà degli altri componenti del CD di decretarne la decadenza dalla carica e convocare un'Assemblea Generale per la sostituzione del membro dichiarato decaduto.

Art. 3 - Funzionamento dell'Assemblea Generale dei Soci

- 3.1. Sono ammessi all'Assemblea Generale dei Soci i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari (persone fisiche o giuridiche), questi ultimi con diritto di voto se in regola con le quote annuali di iscrizione. Il diritto di voto è regolato ex art.6 dello Statuto.
- 3.2. In apertura di ogni Assemblea Generale, l'Assemblea elegge, su proposta del Presidente, il Segretario verbalizzante.

Art. 4 - Presentazione delle candidature a membro del Consiglio Direttivo

- 4.1. I Soci Fondatori e i Soci istituzionali che intendano presentare candidati al Consiglio Direttivo dovranno comunicare, entro il quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, al Presidente ed al Consiglio Direttivo in carica i

nominativi dei candidati corredando la candidatura con una breve descrizione curricolare del candidato.

- 4.2. L'elettorato passivo è composto dai Soci Ordinari e da rappresentanti dei Soci Fondatori e dei Soci istituzionali (anche se non soci purché appartenenti all'Istituzione socia). I candidati non soci risultati eletti avranno facoltà di iscriversi successivamente.
- 4.3. I Soci Ordinari che intendano presentare la propria candidatura dovranno comunicarla, entro il quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, al Presidente ed al Consiglio Direttivo in carica corredandola di un breve curriculum vitae e una succinta esposizione programmatica. La candidatura deve altresì essere sottoscritta dalla firma di sostegno di un minimo di altri 4 soci in regola con il pagamento delle quote. Ogni socio può sostenere con la propria firma un numero di candidature pari al numero dei Consiglieri uscenti.
- 4.4. Per le sole elezioni di rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, qualora non si formalizzassero nei tempi e modi prescritti un numero almeno pari a tre candidature, il Consiglio Direttivo in carica entra automaticamente in regime di prorogatio. Il Presidente è comunque tenuto a mantenere la convocazione dell'Assemblea già indetta per l'elezione, alla quale comunicherà numerativi e nominativi delle candidature pervenute, l'annullamento delle elezioni previste e la data delle successive elezioni che si dovranno tenere entro i successivi sei mesi.
- 4.5. Norma transitoria: Solo per l'elezione di uno o più membri del primo Consiglio Direttivo, già istituito con nomina dei Soci Fondatori, i candidati proposti all'Assemblea saranno espressione dei Soci Fondatori non rappresentati nel Direttivo.

Art. 5 - Elezioni del Consiglio Direttivo

- 5.1. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sono a scrutinio segreto, secondo l'art. 21 comma 2 dello Statuto.
- 5.2. L'elettorato attivo è composto dai partecipanti con diritto di voto all'Assemblea con funzione elettiva, secondo quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto dell'Associazione, anche in relazione alla validità delle deleghe alla rappresentanza.
- 5.3. Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide, a maggioranza semplice, il numero di membri da cui sarà costituito il Consiglio Direttivo, comunque conforme all'art. 14 dello Statuto dell'Associazione.
- 5.4. Ogni candidato ha la facoltà di esporre la propria candidatura ed il proprio programma.
- 5.5. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina la Commissione scrutinatrice composta da tre soci - esclusi i candidati -, al cui interno si provvede poi alla nomina del Presidente e del Segretario.
- 5.6. La Commissione scrutinatrice provvede alla validazione, tramite firma o sigla dei Commissari, di schede elettorali non riconoscibili singolarmente - ove i nomi dei candidati sono disposti in modo leggibile in ordine alfabetico per cognome - in numero pari agli aventi diritto di voto all'Assemblea elettiva effettivamente presenti quali Soci e/o delegati.
- 5.7. Le elezioni si svolgono in modo da rendere garantita la segretezza del voto. Ogni elettore esprime le proprie preferenze ponendo una croce sul nome del/dei candidato/i prescelti in numero non superiore a quello dei membri dell'eligendo Consiglio direttivo e comunque non superiore a cinque. Per le elezioni di posti a Consigliere resisi vacanti e da sostituire, le preferenze esprimibili in ciascun voto saranno in numero non superiore a quello dei posti vacanti da sostituire.

- 5.8. Terminata la procedura di voto, effettuata con chiamata nominale, e assicuratasi che tutti gli aventi diritto abbiano avuto l'opportunità di votare, la Commissione scrutinatrice dichiara chiusa la votazione, distrugge le schede validate eventualmente non utilizzate, e procede pubblicamente allo scrutinio delle schede.
- 5.9. Al fine della determinazione degli eletti nel Consiglio Direttivo, varranno il numero di preferenze che ciascun candidato ha ottenuto, risultando pertanto eletti i primi X candidati per numero di voti, ove X è il numero dei membri dell'eligendo Consiglio Direttivo. Qualora due o più candidati ottenessero lo stesso numero di voti per l'elezione agli ultimi posti di Consigliere, varrà la precedenza per il principio di anzianità anagrafica.
- 5.10. La Commissione scrutinatrice procede quindi alla proclamazione degli eletti all'Assemblea; se tutti gli eletti sono presenti all'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, Consiglio Direttivo ed il Segretario del Consiglio Direttivo uscenti decadono e si insedia il nuovo Consiglio Direttivo che procede al suo interno alla elezione degli altri organi del Consiglio Direttivo stesso come da Statuto. Se non tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Segretario del Consiglio Direttivo uscenti mantengono poteri di ordinaria amministrazione fino alla prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che è indetta nella stessa sede assembleare dal Presidente della Commissione scrutinatrice, comunque per una data entro due mesi dalla data delle elezioni.

Art. 6 - Segretario del Consiglio Direttivo

- 6.1. Il Presidente neo eletto nomina il nuovo Segretario e ne dà comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla sua elezione.
- 6.2. E' facoltà del Presidente sostituire il Segretario con altro componente del Consiglio, la nomina del nuovo Segretario dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio Direttivo prima della riunione successiva.

Art. 7 - Tesoriere

- 7.1. Il Tesoriere provvede all'inizio dell'anno e non oltre il 31 marzo a inviare ai Soci non ancora in regola con i pagamenti un promemoria per sollecitare il pagamento delle quote sociali.
- 7.2. Su richiesta del Presidente della Associazione, ed in ogni caso allo scadere dell'anno sociale, che coincide con l'anno solare, il Tesoriere gli invia una relazione particolareggiata delle posizioni amministrative dei Soci e un rendiconto delle entrate e delle spese della Associazione.
- 7.3. Il rendiconto annuale è sottoposto al Consiglio Direttivo e successivamente costituirà parte della relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 8 - Assemblea straordinaria

- 8.1. I Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea Straordinaria devono esprimere nella richiesta il motivo che la determina.
- 8.2. L'Assemblea Straordinaria deve tenersi entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta.
- 8.3. La lettera di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve contenere il motivo della riunione.

Art. 9 - Modifiche del Regolamento

- 9.1. Sono possibili proposte di modifica, emendamento o integrazione del presente regolamento:
 - dall'unanimità del Consiglio Direttivo;
 - dalla maggioranza semplice dell'Assemblea Generale dei soci;
 - dal 50% dei soci iscritti in regola con la quota con proposta al Presidente e al Consiglio Direttivo.
- 9.2. Sono possibili modifiche, emendamenti o integrazioni al presente regolamento:
 - dall'unanimità del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - dalla maggioranza semplice dell'Assemblea Generale dei Soci.
- 9.3. Le modifiche approvate dal solo Consiglio Direttivo entrano immediatamente in vigore provvisorio, salvo quelle degli articoli 4 e 5, in attesa di una definitiva eventuale approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Le modifiche apportate dal Consiglio Direttivo decadono invece qualora l'Assemblea Generale non approvi le stesse.
- 9.4. Non sono ammissibili richieste di modifica a norme che non siano in vigore da almeno un triennio.
- 9.5. Le proposte di modifica possono essere emendate e integrate dall'Assemblea dei Soci.
- 9.6. Nelle votazioni relative a modifiche, emendamenti e integrazioni al regolamento non sono ammessi voti per delega.
- 9.7. Successivamente ad una richiesta di modifica, emendamento o integrazione, il Presidente indice, nei tempi prescritti, un'Assemblea Straordinaria ove non sia già prevista una Assemblea Ordinaria, per la quale vale una comunicazione di specifica variazione dell'Ordine del Giorno da comunicarsi ai soci non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10 Disposizioni generali

10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento fa fede quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione.

Vicenza, 28 ottobre 2015

Il Presidente
Leonella Grasso Caprioli

